



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net
P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

ASTA PUBBLICA

PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO PER 6 ANNI (2025-2031)

DEL COMPLESSO COMUNALE

DA DESTINARE AD USO AGRO-ZOOTECNICO ED AGRITURISTICO

DENOMINATO “MALGA MONTEGAL”

1. ENTE CONCEDENTE:

COMUNE DI LIMANA (Provincia di Belluno)

Via Roma n.90 – CAP 32020 –

P.I. 00086680253 Tel. 0437/966111

PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

2. TIPOLOGIA DI GARA

Asta pubblica, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, secondo quanto previsto dall'art.73, c.1, lett.c) del R.D. 23.5.1924, n.827.

3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto la concessione in affitto del complesso comunale dei beni immobili, terreni e fabbricati, da destinare ad uso agro-zootecnico ed agrituristico denominato “**Malga Montegal**”, in località Valmorel di Limana, via Montegal, per **6 anni** a decorrere dal **01 aprile 2025** al **31 marzo 2031**.

Tale complesso viene concesso per le seguenti attività da svolgersi obbligatoriamente la cui pratica presuppone il possesso in capo al gestore della struttura delle necessarie autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia:

- attività effettiva agro-zootecnica;
- attività agrituristica.

Il complesso di Malga Montegal è da considerarsi un insediamento stagionale. Il gestore dovrà pertanto garantire una presenza stabile e continuativa presso la Malga assicurando l'attività agro-zootecnica e agrituristica almeno per tutta la stagione monticataria. Il gestore avrà comunque la facoltà di permanere presso la Malga anche all'infuori della stagione monticataria per esercitare l'attività agrituristica ovvero per garantire tutte le necessarie attività volte alla conduzione della Malga stessa, incluso l'uso della stalla. La presenza del bestiame all'infuori della stagione monticataria, viceversa, non è di norma concessa, salvo diversa autorizzazione della Stazione Appaltante sentiti gli enti competenti.

Il carico massimo per la monticazione del complesso è stabilito in **30 UBA (Unità Bovine Adulte)**. La durata dell'alpeggio è fissata in 168 giorni naturali e consecutivi. L'oggetto della concessione è ulteriormente dettagliato all'art.2 del Capitolato **Allegato sub.2.**

Eventuali variazioni sia di carico, sia di durata dell'alpeggio potranno essere richieste, se ammesse dalle vigenti disposizioni di settore:

- dal gestore alla stazione appaltante con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'inizio della variazione per acquisire i necessari pareri ed autorizzazioni; in questo caso la decisione della stazione appaltante è insindacabile;
- dalla stazione appaltante al gestore con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'inizio della variazione, ottenuti i necessari pareri ed autorizzazioni; in questo caso la il gestore ha l'obbligo di conformarsi alla richiesta della Stazione appaltante salvo comprovate cause di forza maggiore.

Il presente bando riguarda solamente la concessione degli immobili compresi nel compendio e viene effettuata a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del gestore ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate, perfettamente note al futuro gestore a seguito di sopralluogo obbligatorio.

L'identificazione catastale dei terreni e la superficie di pascolo ad essi afferenti, è individuata nel documento **Allegato sub. A)**.

Il valore complessivo dei fabbricati strumentali e dei terreni del complesso di Malga Montegal è dunque pari ad euro **€. 1.395.000,00**.

Il gestore dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal bando di gara, a quelle consuetudinarie e a quelle stabilite dal *Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comune, Enti e Comunioni familiari*, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n.428 del 12.02.1997 e s.m.i. nonché al *Disciplinare Tecnico-Economico* approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Val Belluna con Deliberazione n. 8 del 07/03/2024 e ss.mm.ii, ai quali si rimanda per quanto qui non previsto.

La stipula del contratto sarà effettuata con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di settore, tramite le organizzazioni provinciali.

Il contratto è escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, così come prevede l'art. 181 comma 2 del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (art. 10, comma 8, lett.a) della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014). Alla presente procedura si applicano esclusivamente i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e le disposizioni del predetto codice espressamente richiamate dal presente bando di gara e documenti allegati, oltre ai principi generali vigenti in materia di gare pubbliche e le disposizioni di legge ad essa applicabili.

Obblighi del gestore:

Il gestore si impegna a proseguire le attività agro – ambientali già eventualmente intraprese dal precedente gestore. Ciò come da indicazioni della Regione Veneto ai fini dell'applicazione dei regolamenti europei e relative misure di sostegno.

La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato a rispettare le stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del canone, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923, n.2440.

Tutte le attività che costituiscono il servizio dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

Per le ulteriori informazioni si rinvia allo schema di contratto **Allegato sub.4)**.

L'Assegnatario della malga comunale dovrà garantire pena decadenza del contratto:

- il mantenimento dei requisiti di partecipazione al bando per tutta la durata del contratto;
- il versamento di una cauzione di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) tramite fideiussione assicurativa o bancaria;
- di aver pagato la prima annualità alla stipula del contratto, la quale prevede uno sconto pari al 50% del canone annuale;
- la regolarità del pagamento della rata annuale, che dovrà avvenire entro e non oltre il **31 ottobre** di ogni anno;
- il rispetto del disciplinare di gestione della malga;
- il mantenimento di un carico minimo di 0,5 UBA/ha riferito alla superficie effettivamente pascolabile.

Il carico di monticazione è stabilito dal Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà del Comune di Limana, ai sensi della L.R. 13/09/1978 n.52, art.25, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Val Belluna n.6 del 07/04/2024 e ss.mm.ii.

L'operatore dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal richiamato Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà, al quale si rimanda per quanto qui non previsto, e inoltre dovrà:

- applicare la turnazione dei pascoli;
- impegnarsi alla cura e alla manutenzione ordinaria degli spazi circostanti agli edifici, compresa l'estirpazione delle radici della flora infestante (es. cespugli e cardi che nascono sul prato - pascolo);
- in caso di alpeggio di bestiame diverso dai bovini c'è l'obbligo di recintare l'area interessata al pascolo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone sul percorso chiamato "Sentiero delle Malghe";
- eseguire l'eliminazione annuale degli arbusti e delle erbe infestanti con trinciatura a fine stagione e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'area pascoliva;
- eseguire lo sfalcio o l'estirpazione prima del momento di disseminazione, qualora di ravveda la presenza di particolari specie infestanti;
- rispettare l'eventuale riduzione del periodo di monticazione imposto dal Comune di Limana di concerto con l'Unione Montana Val Belluna per giustificati motivi (es. prolungato periodo di siccità, ecc.);
- custodire il bestiame in modo continuativo durante il periodo di monticazione, ponendo particolare attenzione affinché le bestie non invadano l'area boschiva, mediante la creazione di appositi recinti;
- consentire il controllo da parte della Guardia boschiva comunale o suo delegato;
- non eseguire lavori senza autorizzazione preventiva e vincolante del Comune di Limana;

La concessione è gravata dalle attività e dalle manifestazioni programmate o patrocinate dal Comune di Limana.

Sono a carico del gestore tutte le spese per l'eventuale assunzione della mano d'opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune per conto dei proprietari di bestiame interessati, da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge.

La malga non potrà essere né in tutto né in parte subaffittata.

Tutte le spese di gestione, di assicurazione e tutte quelle inerenti e conseguenti la stipula del contratto rimangono a carico del gestore.

Il mantenimento dei presenti obblighi e vincoli sarà verificato alla riconsegna annuale dei pascoli. Il Comune di Limana declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dalla conduzione della malga.

4. FINANZIAMENTO

La controprestazione a favore del gestore consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il gestore è tenuto al pagamento di un canone al concedente meglio specificato all'art.5 del presente bando di gara e nello schema di contratto.

5. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

In relazione allo sfruttamento della struttura il gestore è tenuto alla corresponsione di un canone al concedente Comune di Limana.

Il canone annuale, soggetto a rialzo in sede di offerta, che il gestore dovrà corrispondere al Comune di Limana non potrà essere inferiore a **5.500,00 euro/annui (diconsi euro cinquemilacinquecento/00)**.

Il canone effettivo, determinato a seguito della presentazione della offerta economica, dovrà essere versato annualmente in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno, eccetto la prima annualità che dovrà essere corrisposta, con uno sconto pari al 50% del canone annuale di aggiudicazione, alla stipula del contratto. Per i primi tre anni di concessione il canone resterà fisso.

Dal quarto anno il canone sarà soggetto ad aggiornamento annuale in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente con decorrenza automatica e senza necessità di richiesta.

In caso di mancata accettazione del nuovo canone, la stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di recesso con preavviso di almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario, e autorizzati dal Comune di Limana, e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dalla Stazione Appaltante.

Il mancato pagamento del canone entro il termine pattuito costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1456 del codice civile e pertanto causa di risoluzione espressa della concessione ed incameramento della cauzione definitiva a favore del Comune, fatta salva comunque ogni azione da parte dell'ente a tutela dei propri diritti ai sensi di legge.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Limana secondo quanto previsto dall'allegato schema di contratto (**Allegato sub.4**).

Il concorrente dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta (la dichiarazione è stata inserita nell'istanza di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il concorrente si può avvalere) di essersi recato sul luogo ed aver preso visione dei locali ove deve essere eseguito il servizio trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere.

7. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'attenzione dell'Ufficio Tecnico tramite l'e-mail: protocollo@comune.limana.bl.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail
- indirizzo PEC;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno entro 5 giorni precedenti la data richiesta per il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

8. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

A richiesta dell'Amministrazione il servizio dovrà essere avviato in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 5 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente bando e dallo schema di contratto.

9. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA, RINNOVO E RECESSO DAL CONTRATTO

La **durata del contratto è di sei anni**. E' facoltà dell'ente concedente rinnovare il contratto di altri quattro anni se l'operatore assegnatario riceverà una valutazione positiva nelle relazioni annuali redatte a cura da una Commissione di supervisione composta dalla Guardia boschiva comunale incaricata, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal Referente dell'Unione Montana Val Belluna. In caso di rinnovo del contratto il canone di aggiudicazione (aggiornato all'indice Istat) potrà essere consensualmente incrementato fino a un massimo del 25%.

La valutazione verterà sulla corretta gestione della malga e dei pascoli, sul mantenimento dei requisiti di partecipazione al bando e sul controllo di regolarità dei pagamenti.

Il gestore dovrà garantire, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione del servizio anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto.

I primi 12 mesi di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata al gestore, il contratto potrà essere disdetto con un preavviso di almeno 30 giorni mediante invio di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Decorsi i primi 12 mesi, il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

Alla scadenza del contratto, la malga ed annessi terreni dovranno essere riconsegnati e il gestore non potrà esercitare alcun diritto di prelazione, né esigere alcuna proroga contrattuale.

Il gestore potrà recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso da comunicarsi alla stazione appaltante entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di decorrenza del recesso. Tale recesso anticipato, contrattualmente pattuito, non comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, fermo restando che non spetterà, per converso, alcun rimborso e/o indennizzo per la realizzazione di eventuali opere di miglioria e/o addizione realizzate dal gestore che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale in deroga a quanto previsto dagli artt.1592 e 1593 del codice civile.

Al di fuori dei casi sopra esposti non è ammesso il recesso anticipato dal contratto.

È sempre ammessa la risoluzione consensuale anticipata del contratto con accordo sottoscritto da parte di entrambe le Parti.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 65 e 68 del D.lgs. n.36/2023 che siano in possesso dei requisiti generali prescritti dall'art.94 del D.lgs. n.36/2023, nonché degli **ulteriori requisiti** di seguito indicati:

- Essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, singolo o associato; in particolare essere iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS come coltivatore diretto o in alternativa essere iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS come IAP (imprenditore agricolo principale);
- Essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di concessione o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; in particolare essere iscritto alla CCIAA con codice Ateco 01;
- Possedere codici ASL di allevamento nella Regione del Veneto;
- Avere un carico iniziale di bestiame di almeno 15 UBA in proprietà, da caricare in malga. Gli animali devono risultare di proprietà al momento della presentazione delle offerte e devono essere presenti nel "Registro di stalla" e registrati in Banca Dati Nazionale. Tale carico minimo dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto;
- Avere un indirizzo aziendale legato alla produzione di latte;
- Impegnarsi nella trasformazione diretta del latte in formaggi di malga presso il laboratorio del complesso comunale con inizio dalla stagione monticatoria successiva a quella di assegnazione;
- Possedere i requisiti richiesti come impresa e come imprenditore per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- Non avere situazioni debitorie con il Comune di Limana;
- Non trovarsi in condizioni ostative, ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023;
- Essere in regola con il DURC.

Si evidenzia che saranno senz'altro, in particolare, esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che siano risultati inadempienti a contratti o bandi di concessione/affitto di malghe pubbliche entro i tre anni precedenti alla data del presente bando.

È comunque facoltà del concorrente presentare la documentazione indicata per la verifica dei requisiti unitamente all'istanza di partecipazione, in osservanza delle modalità previste dal presente bando.

Sarà escluso dalla partecipazione alla procedura in oggetto l'operatore economico in una delle seguenti situazioni: qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita la cessione del contratto a terzi.

12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art.68 del D.Lgs. 36/2023.

13. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n.36/2023, valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:

1. **offerta tecnica**, massimo punti **45/100**
2. **offerta economica**, massimo punti **45/100**
3. **migliorie**, massimo punti **10/100**.

Ogni operatore potrà aggiudicarsi una sola malga del Comune di Limana.

Ogni persona fisica e giuridica potrà essere rappresentata in una sola ditta concorrente.

OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 45)

Tutte le caratteristiche devono essere possedute al momento di scadenza del presente bando.

1. CARATTERISTICHE DI CONDUZIONE AZIENDALE (massimo 25 punti)

A. PROPRIETA' DEL BESTIAME DA MONTICARE (massimo 5 punti):

- 5,00 punti - quando almeno l'80% dei capi da monticare (espressi in U.B.A.) è di proprietà dell'operatore o delle aziende associate; Il titolo di proprietà dovrà essere attestato dal Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali ex D.P.R. n.317/96;
- 2,00 punti - quando almeno il 51% dei capi da monticare (espressi in U.B.A.) è di proprietà dell'operatore o delle aziende associate; Il titolo di proprietà dovrà essere attestato dal Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali ex D.P.R. n.317/96.

B. DESTINAZIONE PRODUTTIVA DEL BESTIAME DA MONTICARE (massimo 10 punti):

- 10,00 punti per aziende con almeno il 60% degli UBA rappresentati da bovini da latte;
- 5,00 punti per aziende con almeno il 30% degli UBA rappresentati da caprini da latte;

C. SUPERFICIE FORAGGERA AZIENDALE (massimo 10 punti):

- 0,5 punti/ha per le aziende con superfici foraggere coltivate, direttamente o dalle aziende associate, nel territorio del comune di Limana;

2. LAVORAZIONE DEL LATTE (massimo 10 punti)

- 2,00 punti per ogni anno di esperienza dell'operatore nella lavorazione e trasformazione del latte in prodotti caseari (le competenze devono essere documentate e riferite al titolare e/o ai collaboratori famigliari registrati o per le società al legale rappresentante e/o ai soci);

3. FORMAZIONE, QUALIFICA ED ESPERIENZA DELL'OPERATORE (massimo 10 punti)

Si assegnano i seguenti punteggi agli operatori sulla base delle competenze documentate riferite al titolare e/o ai collaboratori famigliari registrati o per le società al legale rappresentante e/o ai soci:

- 8,00 punti per il possesso di un titolo di studio universitario di indirizzo agricolo, forestale, ambientale e/o veterinario;
- 4,00 punti per il possesso di un titolo di studio scolastico di indirizzo agricolo, forestale e/o ambientale;
- 2,00 punti per esperienza maturata presso malghe situate in zona alpina circoscrivibile all'intero territorio definito dai confini amministrativi della Provincia di Belluno.

L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione, mediante esibizione della relativa documentazione. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti sarà considerata inadempimento contrattuale.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER MIGLIORIE (massimo 10 punti)

Con riferimento all'**Offerta tecnica** potrà essere assegnato, a insindacabile giudizio della commissione, un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di **10 punti** che verrà attribuito come di seguito meglio elencato, a fronte di un **progetto di miglioria pascoliva**:

- da 6,00 a 10,00 punti per la progettazione e l'impegno alla sua realizzazione con risorse proprie;
- fino a 5,00 punti per la sola progettazione con risorse proprie;
- fino a 5,00 punti per la sola realizzazione con risorse proprie.

Le migliorie dovranno essere realizzate entro 3 anni dall'avvio del contratto pena la decadenza dello stesso e dovranno essere quantificate tramite computo metrico che ne determini il relativo valore.

OFFERTA ECONOMICA (massimo 45 punti)

Canone annuo a base d'asta: € 5.500,00 (diconsi euro cinquemilacinquecento/00).

Il punteggio per l'offerta economica verrà assegnato secondo i seguenti criteri:

All'offerta migliore (cioè all'offerta, tra tutte quelle ammesse, che prevede il canone più alto) sarà assegnato il **punteggio massimo (45 punti)**.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio ridotto in proporzione sulla base della seguente formula:

$$P = (Oe / Om) \times 45$$

dove:

P = punteggio da assegnare con troncamento alla seconda cifra decimale

Oe = Offerta in esame

Om = Offerta migliore

Le offerte dei concorrenti saranno esaminate da apposita Commissione che le valuterà, assegnando un punteggio per ciascun elemento di valutazione, secondo l'articolazione sopra indicata, e un punteggio complessivo pari alla sommatoria dei punteggi parziali, per un massimo di 100 punti.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato.

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante, ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.

L'offerta è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Non sono ammesse offerte al ribasso. In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà valido quello espresso in lettere.

In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23.05.1924, n.827.

Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una sia aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

A **parità di punteggio** saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

- in prima fase alla Ditta che con maggior numero di UBA destinate alla produzione di latte di vacca e/o capra;
- in seconda fase alla Ditta con Titolare/Legale rappresentante più giovane.

Resta salva l'eventuale l'applicazione dell'art.6, comma 4 bis, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. in favore dei giovani imprenditori agricoli.

14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso, dovrà riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire **all'Ufficio Protocollo del Comune di Limana, Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL)** – perentoriamente **entro le ore 12:00 del giorno lunedì 17 febbraio 2025, pena di esclusione.**

Tutta la documentazione costituente l'offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta:

“NON APRIRE - ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO PER 6 ANNI (2025-2031) DEL COMPLESSO COMUNALE DA DESTINARE AD USO AGRO-ZOOTECNICO ED AGRITURISTICO DENOMINATO “MALGA MONTEGAL”.

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno **DUE BUSTE**, tutte debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti tutte l'intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura:

- **“Busta A – Documentazione amministrativa”**,
- **“Busta B - Offerta economica”**.

Nella **“Busta A – Documentazione amministrativa”** dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) **Allegato sub.1)** MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO “MALGA MONTEGAL”, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore,

2) **Ricevuta di versamento della cauzione provvisoria**, per l'importo di **€.780,00 (diconsi euro settecentottanta/00)** da prestare con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE”.

3) **(per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti):**

Dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti, contenente l'**indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite** da ciascuno di essi; si precisa che, in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria quanto da coloro che rappresentano legalmente le imprese mandanti.

4) Mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell'art.68, del D.Lgs. n.36/2023;

5) solo per i soggetti di cui all'art.68 del D.Lgs. n.36/2023 costituiti o costituendi (raggruppamenti di imprese e consorzi)

Dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti, contenente l'indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi (a tal fine può essere utilizzato **l'Allegato mod. sub.1.1**) nel quale è stata inserita la relativa dichiarazione);

I documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 5) non sono soggetti all'imposta di bollo.

Verifica delle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.

Nella "**Busta B – Offerta economica**" dovrà essere inserita l'offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana e in bollo, utilizzando il prospetto **Allegato sub.3**) al presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito, dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.

La mancanza nell'offerta economica dell'indicazione dell'importo offerto o della sottoscrizione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

15. GARANZIE

Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia, di € **780,00 (diconsi euro settecentottanta/00)**.

Tale garanzia va costituita mediante:

- deposito in contanti presso la Tesoreria del Comune di Limana con versamento sul "*conto depositi cauzionali provvisori*" oppure:
- come versamento a favore del Comune di Limana tramite il portale PagoPA previsto da AGID (Agenzia per l'Italia digitale) tramite link che si trova nella home-page del Comune di Limana.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costituiti la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

La garanzia provvisoria ha la funzione di garantire la serietà dell'offerta, e, ove l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto, viene incamerata dall'amministrazione sulla base della mera constatazione dell'inadempimento. Verrà restituita al concorrente non risultato aggiudicatario.

Cauzione definitiva. Al momento della stipula del contratto, il gestore dovrà costituire un deposito cauzionale non imputabile né a canone né a oneri accessori, né ad altro titolo, a garanzia degli obblighi contrattuali **di importo pari ad € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00)**. Il

deposito sarà svincolato alla cessazione del rapporto, dopo la regolare consegna degli immobili, sempreché il gestore abbia adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni contrattuali oppure nel caso di recesso anticipato esercitato nel rispetto delle norme contrattuali. In caso di mancata costituzione del deposito cauzionale l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione. Tale cauzione può essere sostituita, a scelta dell'appaltatore, da fidejussione rilasciata da idoneo istituto, di pari importo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16. DIVISIONE IN LOTTI

Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione e pertanto l'offerta dovrà essere unitaria per l'intero servizio.

17. VARIANTI

Non sono ammesse varianti alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente bando.

18. ONERI PER LA SICUREZZA

Non sono evidenziati oneri per la sicurezza.

19. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno espletate nel modo seguente:

In seduta pubblica il giorno mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Limana in Via Roma, 90 a Limana (BL), per procedere all'apertura del plico principale (plico contenitore), contenente le due buste A) e B).

Alla predetta seduta pubblica è consentita la partecipazione e l'intervento dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Alle operazioni di gara sarà deputata una Commissione nominata dal Responsabile del Servizio.

La Commissione di gara provvederà preliminarmente a dare conto, ad alta ed intelligibile voce, dei plichi pervenuti, specificando la data di ricevimento al protocollo, l'integrità della busta contenitore ed il nominativo dei mittenti apposto all'esterno. Di seguito si procederà all'apertura di ciascun plico risultato conforme alle prescrizioni del presente avviso e all'eventuale esclusione dei plichi non conformi.

Successivamente la commissione procederà all'apertura della **“Busta A - Documentazione amministrativa”** contenuta in ciascun plico ammesso. Verificata la completezza e correttezza dei documenti amministrativi contenuti nella precitata busta “A”, la Commissione di gara enuncerà i soggetti ammessi alla fase successiva. Salvo in caso di impedimenti istruttori, nella medesima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, e sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà quindi all'apertura della **“Busta B - Offerta economica”** – dando lettura ad alta ed intelligibile voce delle offerte economiche ivi contenute. Al termine delle operazioni, la Commissione dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

Verifica dell'anomalia dell'offerta

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

L'individuazione dell'offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione.

20. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi contenuti nell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

21. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, secondo lo schema allegato **sub.4**, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.16 del R.D. 18.11.1923, n.2440, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria e con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria, tramite le organizzazioni provinciali.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante. L'amministrazione potrà richiedere che il contratto venga stipulato con modalità elettronica.

Prima della stipula del contratto ed entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, il concorrente aggiudicatario dovrà:

a) costituire le garanzie definitive con le modalità previste dal presente bando. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria;

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;

c) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n.81;

d) presentare la documentazione prevista dal bando di gara e relativi allegati, inclusa una polizza responsabilità civile verso terzi/verso prestatori di lavoro con un massimale non inferiore a €1.500.000,00 per danni alle persone e cose e €1.500.000,00 per danni verso prestatori di lavoro e polizza rischio locativo, a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie accessorie, con una somma assicurata pari a €. 1.395.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata al comune entro 30 giorni dalla decorrenza dell'affidamento.

Si precisa che ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovessero avere esito negativo l'aggiudicazione non acquista efficacia ed il rapporto si estingue *ope legis*.

Al contratto di concessione verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria l'Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare la concessione al concorrente la cui offerta è risultata seconda.

22. MODIFICHE DELL'ASSETTO PROPRIETARIO DELL'IMPRESA.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 giorni dall'intervenuta modificazione.

Si precisa che l'effettuazione della subconcessione comporta la comminatoria delle sanzioni penali e che in tal caso l'Amministrazione comunale procederà a risolvere il rapporto contrattuale.

23. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI

Copia del presente bando, il modello d'istanza di partecipazione/dichiarazioni possono essere richiesti all'Ufficio Segreteria – **Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL) Tel.: 0437/966114** - e-mail: segreteria@comune.limana.bl.it previo pagamento dei costi di riproduzione ed eventuale spedizione.

Il presente bando è disponibile su Internet, all'indirizzo <https://www.comune.limana.bl.it>

Le eventuali richieste per l'invio della documentazione e per le informazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine ultimo di 7 giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte. Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Tecnico.

Notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, possono essere richiesti al Comune di Limana, tel. 0437/966136 o 966124 e-mail: poliziale@comune.limana.bl.it

24. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI GARA

L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

Non si farà luogo all'apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti dopo il termine precedentemente indicato.

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile o vi giunga lacerato o comunque in condizioni di non integrità.

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di apertura dell'asta.

Lo svincolo dell'offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L'offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art.1329 del Codice Civile.

La validità dell'offerta è subordinata all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di contratto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.

Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell'esito della gara, con indicazione del vincitore e dell'importo di aggiudicazione, nonché con l'allegazione del relativo provvedimento.

Ai sensi della Legge n.241/1990, si informa che avverso la determinazione n. 127 del 09/03/2021 di approvazione del presente bando, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando medesimo così come previsto dagli artt.119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Le informazioni inerenti il presente procedimento previste dall'art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Comune. Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare di aver preso visione delle suddette informazioni.


La Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Samantha BARUFFOLO

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE -La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Allegato sub.A) - CONCESSIONE IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO “MALGA MONTEGAL”.

PLANIMETRIA E DATI CATASTALI

L’area di competenza della Malga “Montegal”, di complessivi Ha 38,64 è evidenziata in giallo ed ha una superficie pascolabile di Ha 30,00



**Valutazione superficie netta a pascolo
Montegal**

<i>Cod. Particella Pascoliva</i>	<i>Sup. totale</i>	<i>SUPERFICIE NETTA A PASCOLO</i>
D027/0 – Montegal	Ha 39,64	Ha 30,98

PARTICELLA D027/0 - dati catastali del pascolo di Malga Montegal

Foglio	Mappale	Qualità	Estensione complessiva mappale (ha)
37	14	pascolo	8,75
	16	pascolo	25,12
	18	pascolo cespugliato	4,57
	19	pascolo	2,80
	20	pascolo	2,73
	21	pascolo	5,30
38	5	pascolo cespugliato	8,67
39	1	pascolo	0,76
	4	pascolo	11,34
	5	pascolo cespugliato	7,69
	8	bosco misto	5,97
	11	bosco misto	11,63
40	1	pascolo cespugliato	15,45
	4	pascolo cespugliato	0,69

Allegato sub.1) MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO “MALGA MONTEGAL”.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ via _____ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____ quale:

TITOLARE
PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
AMMINISTRATORE DELEGATO
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

chiede di poter partecipare alla gara per la concessione suindicata e contestualmente, **consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:

Della diretta titolarità della ditta individuale

Dello Statuto della Società datato ___/___/_____

Del Verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___/___/_____

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata _____ ha forma di:

Ditta individuale
Società semplice agricola
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Cooperativa
Consorzio
Società a responsabilità limitata
Società per azioni

ha sede legale in _____ Via _____

ha la seguente partita IVA _____

il seguente Codice Fiscale _____

telefono n. PEC:

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l'eventuale successiva esecuzione del servizio siano effettuate al predetto indirizzo di posta elettronica certificata.

c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale
_____;

Inoltre (compilare anche i seguenti paragrafi della lettera c) solo qualora ricorra il caso)

nel caso di società in nome collettivo:

che i soci della società sono i seguenti:

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale
_____;

nel caso di società in accomandita semplice:

che i soci accomandatari della società sono i seguenti:

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale
_____;

nel caso di altro tipo di società o consorzio:

che il socio unico persona fisica è il seguente:

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale
_____;

nel caso di altro tipo di società o consorzio con meno di 4 soci:

che il socio di maggioranza è il seguente:

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale

_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____, in via
_____, n. _____, quale
_____;

d) che i direttori tecnici sono i signori:

_____ nato a _____
il _____ e residente a _____, in via
_____, n. _____;

_____ nato a _____
il _____ e residente a _____, in via
_____, n. _____;

e) che i soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto sono i signori:

_____ nato a _____
il _____ e residente a _____, in via
_____, n. _____;

_____ nato a _____
il _____ e residente a _____, in via
_____, n. _____;

f) che è: **barrare le caselle corrispondenti**

coltivatore diretto e iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS come coltivatore diretto;
 imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del codice civile a titolo principale o non, singolo o associato iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS come IAP (imprenditore agricolo principale);

è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione o ad albo analogo per gli altri stati europei con codice Ateco 01;

di possedere codici ASL di Allevamento nella Regione del Veneto (codice:);

è proprietario di animali iscritti all'anagrafe zootecnica (Banca Dati Nazionale) per UBA da caricare in malga e quindi rispetta il carico iniziale minimo, di cui all'art. 3, di 15 UBA. (n.b. Gli animali devono risultare di proprietà al momento della presentazione delle offerte e devono essere presenti nel "registro di stalla" e registrati in Banca Dati Nazionale);

detiene UBA da monticare disponibili al momento della presentazione dell'offerta, così suddivise:

..... UBA bovine;UBA equine;UBA caprine;UBA ovine;

almeno il 60% degli UBA sopra descritti è rappresentato da Bovini da Latte (n. UBA);

almeno il 30% degli UBA sopra descritti è rappresentato da Caprini da Latte (n. UBA);

coltivatore (anche tramite le aziende associate) di n ha (ettari) di superfici foraggere nel territorio del comune di Limana;

è in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività agrituristica;

ha gestito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per anni solari aziende nel settore agro-zootecnico;

n. _____ anni di esperienza dell'operatore sulla lavorazione e la trasformazione del latte in prodotti caseari (le competenze devono essere documentate e riferite al titolare e/o ai collaboratori familiari registrati o per le società al legale rappresentante e/o ai soci);

possesso di un titolo di studio universitario di indirizzo agricolo, forestale, ambientale e/o veterinario(indicazione.....);

possesso di un titolo di studio scolastico di indirizzo agricolo, forestale e/o ambientale; (indicazione.....);

n. _____ anni di esperienza maturata presso malghe situate in zona alpina circoscrivibile all'intero territorio definito dai confini amministrativi della Provincia di Belluno (indicazione.....);

si impegna a svolgere in loco attività di produzione di latte;

si impegna a svolgere in loco attività di caseificazione diretta con inizio dalla stagione monticatoria successiva a quella di assegnazione.

g) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dall'art.94 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.14 del D.Lgs. 9.4.2008, n.81 e s.m.i. ed in particolare di non risultare inadempiente a contratti o bandi di concessione/affitto di malghe pubbliche nei tre anni precedenti alla data del presente bando;

h) *(eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali)*

di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione *(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)*:

.....
.....
.....;

i) che la ditta non è incorsa nei 2 anni precedenti alla data della presente dichiarazione nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

l) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a unità;

m) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative:

- I.N.P.S.: sede di, matricola n.;
- (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- I.N.A.I.L.: sede di, matricola n.;
- (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

n) barrare la casella corrispondente:

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.383/2001;
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

o) barrare la casella corrispondente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

p) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

q) di impegnarsi a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

r) di non essere incorso nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito;

s) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.Lgs 30.3.2001, n.165 e s.m.i.;

t) barrare la casella corrispondente:

- allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all'art.94 del decreto legislativo 36/2023 non essendo a diretta conoscenza delle relative posizioni;
- non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all'art.94 del decreto legislativo 36/2023 essendo a diretta conoscenza della sussistenza dei relativi requisiti anche in capo ai predetti soggetti;
- non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all'art.94 del decreto legislativo 36/2023 non sussistendo, oltre al sottoscritto, ulteriori soggetti individuati dalle suddette disposizioni.

u) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;

v) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

x) che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate:

.....
.....
.....

y) per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti:

- per i mandanti:

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a, qualificato come capogruppo;

- per la capogruppo:

che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire al capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:

.....
.....
.....

che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti:

(Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.)

La dichiarazione di cui alla successiva lettera cc) non deve obbligatoriamente essere resa dai mandanti;

z) di accettare le condizioni dello schema di contratto e del bando di gara e documenti allegati;

aa) di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;

bb) di accettare, su richiesta del Comune di Limana:

- la continuazione del contratto anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto;
- che il contratto possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze funzionali dell'Amministrazione, restando il gestore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del canone di concessione, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923, n.2440;

cc) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ed ha visionato i luoghi ove deve essere eseguito il servizio ed in particolare la superficie effettivamente pascolabile, oltre che la documentazione attestante la situazione amministrativa e tecnica dal punto di vista edilizio ed urbanistico degli immobili oggetto di concessione, trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e nello schema di contratto, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e, di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l'esecuzione del contratto a partire dal **01 aprile 2025** in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l'eventuale avvio del servizio in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto con un preavviso di **5 giorni** e con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente bando e dallo schema di contratto;

dd) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

ee) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di effettuare le valutazioni prescritte dall'art.26, c.6 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio di cui alla presente concessione;

ff) di accettare altresì rinunciando sin d'ora a richiedere alcuna indennità e/o risarcimento per danni a qualsiasi titolo:

1) quanto previsto all'art.9 del bando di gara in materia di recesso dal contratto e dall'art.5 del capitolato in ordine agli ulteriori obblighi a carico del gestore;

2) che i primi **12 mesi** di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

gg) di non essere in situazione debitoria nei confronti del Comune di Limana.

hh) di aver ricevuto le informazioni previste dall'art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 prendendo conoscenza del documento pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune relative agli adempimenti connessi con i procedimenti di affidamento di contratti pubblici.

MIGLIORIE PROPOSTE: barrare la casella corrispondente

miglioria pascoliva con progettazione e impegno alla sua realizzazione con risorse proprie;

miglioria pascoliva: sola progettazione con risorse proprie;

miglioria pascoliva: sola realizzazione con risorse proprie.

Allegare obbligatoriamente la relazione corrispondente all'intervento proposto. Se considerate coerenti e realizzabili dalla commissione le migliorie dovranno essere svolte, previa autorizzazione da parte degli organi competenti, entro 3 anni dall'avvio del contratto pena la decadenza dello stesso e dovranno essere quantificate tramite computo metrico che ne determini il relativo valore.

ALLEGA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL BANDO DI GARA.

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

....., lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente le seguenti condizioni:

1. di prendere atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

2. di accettare altresì rinunciando sin d'ora a richiedere alcuna indennità e/o risarcimento per danni a qualsiasi titolo:

a) quanto previsto all'art.9 del bando di gara in materia di recesso dal contratto e dall'art.5 del capitolato in ordine agli ulteriori obblighi a carico del gestore;

b) che i primi **12 mesi** di durata del contratto si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

3. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l'esecuzione del servizio a partire dal **01 aprile 2025**, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l'eventuale avvio del servizio in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 5 giorni e con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente bando e dallo schema di contratto;

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Allegato. sub.1.1) MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL'ART.94 DEL D.LGS. n.36/2023 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO "MALGA MONTEGAL". (da presentare solo qualora sia stata barrata la relativa opzione alla lettera "t" dell'istanza di partecipazione).

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ via _____ quale:

a) ditte individuali:

- TITOLARE
 DIRETTORE TECNICO

b) società in nome collettivo

- SOCIO
 DIRETTORE TECNICO

c) società in accomandita semplice

- SOCIO ACCOMANDATARIO
 DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società o consorzio:

- AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
 DIRETTORE TECNICO
 SOCIO UNICO (persona fisica)
 SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci)

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

1. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art.94, comma I, del D.Lgs. n.36/2023;
2. che il Tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in di aver ricevuto le informazioni previste dall'art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 prendendo conoscenza del documento pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune relative agli adempimenti connessi con i procedimenti di affidamento di contratti pubblici.

....., lì

IL DICHIARANTE

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Allegato sub.2)

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO “MALGA MONTEGAL”.

TITOLO INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Per “impresa” o “gestore” si intende l’operatore economico al quale viene concesso l’immobile di cui al presente contratto.

Per “stazione concedente” o “committente” si intende il Comune di Limana che affida all’impresa l’immobile di cui al presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’affitto della struttura di proprietà comunale denominata “Malga Montegal” con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti alla data dell’avvio della procedura di evidenza pubblica alle seguenti condizioni:

La struttura “Malga Montegal”

1. Viene concessa per il pascolo degli animali e la produzione di foraggio; è ammesso l’eventuale svolgimento di attività agrituristica o di trasformazione dei prodotti caseari se autorizzate e con le modalità indicate dalle autorità pubbliche competenti. Si evidenzia che eventuali interventi di carattere edilizio necessari per rendere gli immobili adeguati allo svolgimento dell’attività agrituristica sono a carico del gestore.
2. La monticazione è autorizzata esclusivamente per il periodo dal **1° maggio al 15 ottobre** di ogni anno trattandosi di malga stagionale;
3. Sono a carico del gestore tutte le spese per l’eventuale assunzione della mano d’opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune per conto dei proprietari di bestiame interessati, da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge;
4. Il gestore dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal bando di gara, a quelle consuetudinarie e a quelle stabilite dal Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comune, Enti e Comunioni familiari, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 428 del 12.02.1997 e al disciplinare tecnico forestale di competenza dell’Unione Montana Val Belluna, ai quali si rimanda per quanto qui sopra non previsto;

Si fa presente inoltre che all’interno della zona a pascolo della “Malga Montegal” (vicina alla struttura adibita a malga) è presente una zona ben delimitata e recintata con filo spinato nella quale è interdetta qualsiasi attività di pascolo. Tale zona è stata oggetto di seppellimento di animali carbonchiosi durante gli anni ’50 del secolo scorso. Per quest’area è attiva la sorveglianza sanitaria veterinaria dell’ULSS n.1 Dolomiti di Belluno, e tutti gli animali che vengono portati al pascolo in Montegal, devono essere obbligatoriamente vaccinati per il carbonchio ematico. Inoltre è stata prescritta la clausola che tutto il foraggio prodotto nei pressi della “Malga Montegal” deve essere necessariamente consumato in Azienda e non venduto, per impedire l’eventuale diffondersi di spore di carbonchio. Gli eventuali concessionari dovranno quindi prendere contatto con il presidio veterinario di Belluno per concordare il vaccino di tutti gli animali che transiteranno su tale zona. All’interno dell’area delimitata presente nel pascolo di pertinenza della malga denominata Malga Montegal è vietato il pascolamento di qualsiasi animale; sono altresì vietati la manomissione, lo spostamento o qualunque alterazione della recinzione di tale area.

5. Il carico massimo di monticazione è stabilito in **30 UBA** (con una tolleranza del 5% in più o in meno. Tale carico potrà essere oggetto di revisione da parte dell’autorità amministrativa competente. L’eventuale aggiornamento che comporti riduzione o aumento del suddetto carico non determina variazioni del canone di aggiudicazione.;
6. Durata dell’alpeggio: giorni presunti **167**;

7. Impegno a custodire il bestiame in modo continuativo durante tutto il periodo di monticazione;
8. La malga non potrà essere né in tutto né in parte subaffittata;
9. Impegno del gestore anche alla cura e alla manutenzione ordinaria degli spazi circostanti agli edifici, compresa l'estirpazione delle radici della flora infestante (es. cespugli e cardi che nascono sul prato – pascolo) e in ogni caso dovrà rispettare le condizioni riportate nel verbale di consegna della malga da parte del tecnico incaricato dell'Unione Montana Val Belluna, che determinerà annualmente i termini e le superfici da pulire, pena il pagamento di una penale secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali e contrattuali. Il gestore è altresì tenuto a custodire il bestiame in modo continuativo durante il periodo di monticazione e in caso di alpeggio di bestiame diverso dai bovini il gestore ha l'obbligo di recintare l'area interessata al pascolo (senza l'utilizzo di isolatori conficcati nelle piante), anche al fine di tutelare l'incolumità delle persone sul percorso chiamato "sentiero delle malghe";
10. Tutte le spese di gestione (derivanti ad esempio dalle forniture di acqua, gas e di energia elettrica, dal riscaldamento, dall'asporto dei rifiuti, dallo spurgo dei pozzi neri, del telefono, dagli oneri fiscali, ecc.) e tutte quelle inerenti e conseguenti la stipula del contratto rimangono a carico del gestore. Sono a carico del gestore, inoltre, tutte le spese per l'eventuale assunzione della mano d'opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge. Le suddette spese e ogni altro onere non espressamente posto a carico dell'Amministrazione concedente devono ritenersi NON ricomprese nel canone di concessione. L'immobile potrà essere utilizzato dal gestore anche al di fuori della stagione monticatoria, per gli usi consentiti dalla legge, purché in tali periodi non sia presente il bestiame al pascolo.
11. In caso di reiterata violazione (per almeno 2 volte) delle clausole contrattuali e del non rispetto delle condizioni impartite è in facoltà del Comune concedente risolvere il contratto mediante il semplice invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;
12. Il canone di concessione dovrà essere versato annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno solare, eccetto la prima annualità che dovrà essere corrisposta, con uno sconto pari al 50% del canone annuale di aggiudicazione, alla stipula del contratto.

TITOLO II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART.3 - ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

La documentazione attestante la situazione amministrativa e tecnica dal punto di vista edilizio ed urbanistico degli immobili oggetto di concessione è visionabile presso l'Ufficio Tecnico comunale.

La concessione, come pure le eventuali licenze e le altre eventuali autorizzazioni relative alle attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi.

Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione prevista dal presente atto, tali lavori saranno eseguiti a cura e a spese della ditta concessionaria, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per il caso di eccessiva onerosità.

La manutenzione ordinaria dei locali e delle aree scoperte è a completo carico della ditta concessionaria e così pure quella straordinaria connessa con gli obblighi del gestore. Si precisa che tra le manutenzioni ordinarie poste a carico del gestore rientra il mantenimento del decoro dell'area concessa.

La ditta concessionaria si impegna a gestire quanto ricevuto in concessione in base a quanto previsto nel bando di gara e nel presente capitolato, secondo standard di buon livello qualitativo.

ART.4 - REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

Il gestore individua un coordinatore/responsabile del servizio per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, reperibile ogni qual volta si renda necessario. **Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato**

immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro 24 ore dal contatto.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile del committente.

ART.5 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione eventualmente necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto ed a quelle che lo stesso intenda intraprendere nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di destinazione urbanistica ed edilizia. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, il gestore avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

Al termine della presente concessione al gestore non spetterà alcun rimborso e/o indennizzo per la realizzazione di tali opere che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale in deroga a quanto previsto dagli artt.1592 e 1593 del codice civile.

La violazione delle norme del presente articolo ed in particolare anche la mancata rendicontazione con le modalità e nei termini sopra indicati o la presentazione di documenti che non dimostrino l'effettuazione di una spesa di investimento, da parte del gestore, per un importo pari almeno a quello indicato in sede di offerta, costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1456 del codice civile e pertanto causa di risoluzione espressa della concessione con conseguente incameramento della cauzione definitiva a favore del Comune e fatta salva comunque ogni azione da parte dell'ente a tutela dei propri diritti ai sensi di legge.

TITOLO III - PERSONALE

ART.6- PERSONALE RICHIESTO

Il gestore dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio.

Il gestore è obbligato ad applicare a tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio in oggetto, in qualità sia di socio lavoratore che di dipendente, le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore. Dovrà essere altresì garantito regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Il gestore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Il gestore dovrà osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Il servizio dovrà essere effettuato con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e del Regolamento sulla Amministrazione del patrimonio e Contabilità Generale dello Stato, nonché di ogni altra norma applicabile.

TITOLO IV - GARANZIE, PAGAMENTO, PENALI, RISOLUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

ART.7 - RESPONSABILITÀ E ALTRE GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

La Ditta Aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici.

È a carico della Ditta Aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare polizza responsabilità civile verso terzi/verso prestatori di lavoro con un massimale non inferiore a €1.500.000,00 per danni alle persone e cose e €1.500.000,00 per danni verso prestatori di lavoro e polizza rischio locativo, a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie accessorie, con una somma assicurata pari a €1.395.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata al comune entro 30 giorni dalla decorrenza dell'affidamento.

La sorveglianza sul rispetto del contratto non diminuirà in nulla la responsabilità del gestore per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

ART.8 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al committente e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il committente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal committente che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART.9 – SUB-CONCESSIONE

Non è ammessa la sub-concessione.

ART.10 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

Il committente si riserva di effettuare periodici controlli ed ispezioni sugli immobili sul rispetto delle disposizioni contrattuali da parte della ditta concessionaria che si obbliga pertanto ad acconsentire l'accesso alla struttura da parte del personale incaricato dal Comune o da altri Enti competenti.

I dipendenti del committente, all'uopo autorizzati, hanno libero accesso, a tal fine, sull'area oggetto della concessione.

Allegato sub.3 - MODULO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO "MALGA MONTEGAL". **OFFERTA ECONOMICA.**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa:

_____ con sede legale in _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

oltre ad impegnarsi al pagamento del canone di affitto previsto dal bando di gara in oggetto,

OFFRE

Il seguente canone annuale da corrispondere al Comune di Limana:

- euro/annui(...../.....)

DICHIARA

- 1) che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata del contratto;
- 2) che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara;
- 3) che l'offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della concessione e che la stessa viene ritenuta remunerativa.

Luogo,

Data,

Il Dichiarante

N.B.: Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno i consorzi o raggruppamenti.

Allegato sub.4)

Repertorio n. ----- Racc. =
Contratto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25
Tabella Allegato B annessa al DPR 26/10/1972 n.642.

-----REPUBLICA ITALIANA-----

-----Comune di Limana (Provincia di Belluno)-----

**CONTRATTO DI CONCESSIONE ai sensi ex art.45 della Legge 203/82 IN
AFFITTO DEL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO "MALGA MONTEGAL".-----**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella
residenza comunale, tra i signori:-----

Samantha Baruffolo nata a Feltre il 11/02/1970 C.F.
BRFSNT70B51D530Z che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI
LIMANA** (C.F./P.IVA 00086680253), che rappresenta nella sua qualità
di Responsabile del Servizio Tecnico in forza di decreto di nomina
del Sindaco n. 13 del 19/10/2023, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "Comune", assistito dalla seguente
organizzazione professionale agricola _____ - Codice
Fiscale _____ - organizzazione Provinciale di Belluno con
sede a Belluno in _____, legalmente rappresentata dal
Signor _____, nato a _____ il
_____ C.F. _____ in qualità di delegato
della _____; -----

-dall'altra parte:-----
_____, nat_ a _____ il _____ C.F.
_____ e residente a _____ (____) -
_____ che dichiara di intervenire in questo atto in
qualità di _____ partita IVA _____
con sede legale a _____ (____) _____,
assistita dalla seguente organizzazione professionale
_____ - Codice Fiscale _____ - con
sede a _____ (____), _____,
legalmente rappresentata _____ nato a _____
il _____ C.F. _____ delegato

si dichiara, conviene e stipula quanto segue:-----

-----PREMESSO CHE-----
con deliberazione della Giunta comunale n.____ del _____ è
stato deciso di concedere in affitto la malga di proprietà
comunale denominata "Malga Montegal" per il periodo 01.04.2025 -
31 marzo 2031;-----
che a seguito di procedura di Asta pubblica, con successiva
determinazione n____ del _____ emessa dal Responsabile del
Servizio Tecnico, la concessione dell'affitto in parola è stata
aggiudicata in via definitiva alla _____, sopra
meglio identificata, per un canone complessivo di aggiudicazione
di € _____ (diconsi euro _____)-----

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto appresso:-----

----- **Art.1 - Premesse**-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.-----

----- **Art.2 - Oggetto della concessione**-----

Il "Comune di Limana", come sopra rappresentato, concede _____ come sopra rappresentata, che accetta, l'affitto della malga di proprietà comunale denominata "Malga Montegal" per il pascolo degli animali. I beni concessi (terreni e fabbricati) vengono consensualmente individuati dalle Parti nella lettera prot. _____ del _____ che viene dalle parti sottoscritta in segno di accettazione e depositata agli atti.

ELENCO TERRENI DI PERTINENZA DELLA MALGA

Particella D027/0 Foglio 37 mapp. 14-16-18-19-20-21, Foglio 38 mappale 5, Foglio 39 mappali 1-4-5-8-11, Foglio 40 mappali 1-4, secondo le percentuali già comunicate con nota prot _____ del _____ quivi allegata e richiamata (Allegato sub. 1) integrata dalla planimetria delle superfici concesse (Allegato sub.2).

ELENCO FABBRICATI DI PERTINENZA DELLA MALGA

Foglio 37 mappale 17, indicati nella relazione del dott. Serragiotto quivi allegata e richiamata (Allegato sub. 3).

La concessione è disposta con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti alla data del presente atto. Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti la concessione alle condizioni tutte indicate, nel presente contratto, nella lettera prot. _____ del _____ e nell'offerta economica, da egli presentata in sede di gara. Di tali documenti, previamente sottoscritti dalle parti in segno di accettazione, viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti. -----

----- **Art.3 - Durata**-----

La concessione avrà la durata di sei anni a decorrere dal 01.04.2025 al 31.03.2031. Ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, alla scadenza del contratto l'affittuario non vanta alcun diritto di prelazione a norma della Legge n.203 del 1982. Il concessionario dichiara, all'uopo, di obbligarsi a riconsegnare la malga al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni qualsiasi diritto di sorta - anche in merito ad eventuali miglioramenti apparenti e non ai fondi e fabbricati - per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. Il concessionario dovrà riconsegnare l'immobile entro il termine della concessione nello stesso stato in cui è stato ricevuto.-----

----- **Art.4 - Obblighi del Concessionario**-----

Il Concessionario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia

di contratti pubblici. Egli dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. Egli conferma di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione della concessione. Deve pertanto intendersi compreso nell'oggetto del presente contratto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per l'esecuzione del servizio. Il concessionario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto. La concessione è soggetta alle particolari prescrizioni previste dalla lettera prot. _____ del _____ e a quelle stabilite dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comune, Enti e Comunioni familiari, approvato dalla Giunta Unione Montana Val Belluna con deliberazione n.6 del 07.03.2024, adottato ai sensi dell'art.25 Legge regionale n.52/1978 e della Delibera Giunta Regione Veneto n.428/1997, il quale viene timbrato e firmato dal concessionario quale presa d'atto di tutte le norme di gestione tecnica in esso contenute nonché alla parte riguardante i controlli, le sanzioni (art.135 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 o a quelle previste dalle Leggi regionali e nazionali vigenti in materia ambientale) e le eventuali inadempienze che potranno portare all'inidoneità per la conduzione della malga. È vietato altresì conficcare gli isolatori elettrici nelle piante confinanti al pascolo per non pregiudicarne la crescita e l'eventuale presenza di schegge metalliche che possano comprometterne il futuro taglio e vendita del legname. Il concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione eventualmente necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.-----

-----**Art.5 - Personale impiegato nel servizio**-----

Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio. Il concessionario è obbligato ad applicare a tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto della concessione, in qualità sia di socio lavoratore che di dipendente, le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore. Dovrà essere altresì garantito regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Il concessionario

deve osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008. Il servizio dovrà essere effettuato con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, e del Regolamento sulla Amministrazione del patrimonio e Contabilità Generale dello Stato, nonché di ogni altra norma applicabile.-----

-----**Art.6 - Ulteriori obblighi ed oneri delle Parti**-----

La concessione, come pure le eventuali licenze e le altre eventuali autorizzazioni relative alle attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi. Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione prevista dal presente atto, tali lavori saranno eseguiti a cura e a spese della ditta concessionaria, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per il caso di eccessiva onerosità. La manutenzione ordinaria dei locali e delle aree scoperte è a completo carico della ditta concessionaria e così pure quella straordinaria connessa con gli obblighi del gestore. Si precisa che tra le manutenzioni ordinarie poste a carico del concessionario rientra il mantenimento del decoro dell'area concessa. -----

-----**Art.7 - Reperibilità e comunicazioni**-----

Il concessionario individua un coordinatore /responsabile del servizio per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, reperibile ogni qual volta si renda necessario. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro 24 ore dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile del committente. Il committente si riserva di effettuare periodici controlli ed ispezioni sull'immobile per accertare l'osservanza, da parte della ditta concessionaria, degli obblighi assunti con il presente atto. I dipendenti del committente, all'uopo autorizzati, hanno libero accesso, a tal fine, sull'area oggetto della concessione.

----**Art.8 - Canone di concessione - Modalità dei pagamenti**-----

La presente concessione è soggetta al pagamento di un canone di _____ (diconsi _____) da parte del concessionario a favore del Comune da versare entro il 31 ottobre di ogni anno eccetto la prima annualità che dovrà essere corrisposta, con uno sconto pari al 50% del canone annuale di aggiudicazione, alla stipula del contratto. -----

Il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali e non comprensivo degli oneri derivanti dalle forniture di acqua, gas e di energia elettrica, dal riscaldamento, dall'asporto dei rifiuti e dello spurgo dei pozzi neri, del telefono e di ogni altro onere non espressamente posto a carico dell'Amministrazione

concedente. I contratti/utenze di somministrazione di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti, telefono, saranno intestati alla ditta concessionaria. La concessione non si configura come rapporto di locazione commerciale regolato dalla legge 27.07.1978, n.392 e pertanto al concessionario non spetterà, alla scadenza della concessione, alcuna indennità per la perdita dell'avviamento né saranno applicabili gli altri istituti disciplinati da tale legge qualora siano in contrasto con quanto previsto nel presente atto di concessione. Ai soli fini fiscali si dichiara pertanto che il valore complessivo del presente contratto, per l'intera durata contrattuale è pari _____ (diconsi _____).

-----**Art.9 - Cessione del contratto e subconcessione**-----

È vietato cedere anche parzialmente il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al committente e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il committente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere previamente autorizzato dal committente che può esprimersi a propria discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Non è ammessa la sub concessione.---

-----**Art.10 - Garanzie**-----

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati oltre che la custodia dell'immobile, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici. È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti periodi il concessionario dovrà sottoscrivere una Polizza di responsabilità civile verso terzi/verso prestatori di lavoro con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per danni alle persone e cose e € 1.500.000,00 per danni verso prestatori di lavoro (se già in possesso di polizza assicurativa, si potrà estendere la copertura anche alle attività che verranno svolte c/o la Malga Montegal) e Polizza rischio locativo, a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie accessorie, con una somma assicurata pari a € 1.395.000. Copia delle polizze verrà consegnata al Comune contestualmente alla

stipula del presente contratto di concessione. La sorveglianza sul rispetto del capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità del concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.-----

-----**Art.11- Risoluzione del contratto e controversie**-----

Tutte le clausole del presente contratto si intendono essenziali e tra loro interdipendenti; l'inadempienza anche di una soltanto di esse produrrà ipso-iure la risoluzione immediata del presente atto, ai sensi dell'art.1456 C.C., con la rivalsa dei danni ed il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali. Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la perdita, da parte del concessionario, di anche uno solo dei requisiti previsti dalla lettera o dalla legge per l'espletamento del servizio. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile:-----

gravi irregolarità riscontrate nella gestione che possano arrecare danno anche indirettamente al committente;-----

la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;-----

ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio;-----

la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità dell'Impresa.-----

E' fatta salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 C.C. a tutto rischio e danno del concessionario previa diffida ad adempiere disposta a norma dell'art.1454 con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni. La risoluzione delle controversie è demandata all'autorità giudiziaria competente in base alla legge.-

-----**Art.12 - Domicilio del concessionario.**-----

Per effetto del presente contratto il concessionario elegge domicilio in Limana (BL) presso il Municipio in Via Roma, 90. ----

-----**Art.13 - Spese contrattuali e varie**-----

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di Limana e l'Agenzia delle Entrate competente con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente agli Uffici d'anzì indicati. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 190/12 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato

agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art.15 e seguenti del GDPR. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR). -----

Il titolare del trattamento è il Comune di Limana. Il Responsabile dell'Ente designato cui le Parti possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile del Servizio firmatario del presente Atto. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Bruno Maddalozzo residente ad Arsiè (BL), PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net-----

----- **Art.14 - Disposizioni Finali** -----

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo raggiunto a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.-----

COMUNE DI LIMANA - Samantha Baruffolo_____

Assistito da _____

Assistito da _____